

Coronavirus: nuova ordinanza del Presidente della Giunta regionale del Veneto

Chiarimenti in materia di lavori pubblici e di interventi sul patrimonio edilizio esistente

Con ordinanza pubblicata sul BUR n. 55 del 24 aprile 2020 ed in vigore dalle ore 15.00 dello stesso 24 aprile, fino al 3 maggio 2020 compreso, il Presidente della Giunta regionale del Veneto ha dettato disposizioni con il dichiarato intento di chiarire l'ambito di applicazione di alcune misure contenute nel DPCM 10 aprile 2020, nonché di ridefinire la portata di alcune misure dettate con precedenti ordinanze nn. 37 e 40.

Rivestono particolare interesse per il comparto edilizio le disposizioni contenute nei punti 3 e 4 della nuova ordinanza, dedicati rispettivamente ai lavori pubblici ed agli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Lavori pubblici (punto 3)

L'ordinanza chiarisce che **per l'esecuzione dei lavori pubblici riveste carattere risolutivo la loro riconducibilità a specifica categoria prevalente di qualificazione SOA, a prescindere dal possesso, da parte dell'appaltatore (e, deve implicitamente intendersi, anche dell'eventuale subappaltatore), del corrispondente codice di attività ATECO.**

Pertanto, i lavori pubblici riconducibili alla categoria prevalente di qualificazione SOA

- OG 3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari)
- OG 4 (opere d'arte nel sottosuolo)
- OG 5 (dighe)
- OG 6 (acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione)
- OG 7 (opere marittime e lavori di dragaggio)
- OG 8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica)
- OG 13 (opere di ingegneria naturalistica)
- OS 21 (opere strutturali speciali)
- OS 23 (demolizione di opere)

possono essere eseguiti dall'impresa (appaltatrice e/o subappaltatrice) munita della corrispondente attestazione di qualificazione SOA, a prescindere dal relativo codice ATECO di attività principale o secondaria.

Nel caso di specie, si tratta dei codici ATECO del gruppo 42 "Ingegneria civile", richiamati nell'allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, anche se le categorie OS 21 e alla OS 23 corrispondono, invece, ai codici ATECO 43.11 e 43.99.09, entrambi assenti dal citato allegato 3.

Va evidenziato che l'ordinanza regionale presuppone che l'appaltatore (o il subappaltatore) sia in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente di appartenenza dei lavori da eseguire: da ciò consegue che, nel caso di lavori d'importo inferiore a 150.000 euro e, quindi, eseguibili anche da parte di impresa priva della corrispondente attestazione SOA, ma qualificata ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010, l'impresa debba essere comunque in possesso del pertinente codice ATECO di attività.

Interventi sul patrimonio edilizio esistente (punto 4)

L'ordinanza considera compatibile con le limitazioni disposte alle attività produttive, ivi compresa quella edilizia, dal DPCM 10 aprile 2020, *"le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata previste dagli articoli 6 e 6 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001"*.

L'art. 6 del DPR 360/2001 (Testo Unico Edilizia) riguarda l'attività edilizia libera, consistente in interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo.

Si tratta soprattutto degli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), dello stesso TUE, nonché delle ulteriori attività elencate dalla norma riportata in allegato ed elencate, seppur in modo esemplificativo e non esaustivo, nel glossario approvato con D.M. 2 marzo 2018, anch'esso allegato.

A sua volta, **l'art. 6-bis del TUE riguarda gli interventi subordinati a** comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**), categoria "residuale" perché identifica gli interventi non liberi (ex art. 6), né assoggettati a permesso di costruire (art. 10), a SCIA (art. 22), né a SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23).

Gli interventi subordinati a CILA (e, quindi, al regime dell'art. 6 bis richiamato dall'ordinanza regionale) sono desumibili dalla Tabella A parte integrante del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ed in particolare dalla relativa Sezione II – Edilizia.

Con riferimento al patrimonio edilizio esistente si tratta, in particolare, degli interventi di:

- manutenzione straordinaria leggera (che non alterano la volumetria complessiva degli edifici, non comportano mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso, non modificano la sagoma e i prospetti dell'edificio e non riguardano le parti strutturali dell'edificio)
- restauro e risanamento conservativo leggero, non riguardante parti strutturali dell'edificio.